Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 11 maggio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 1600 Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DELL'11 MAGGIO 1948:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 22: **Città di Bordighera:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1947. — **Società romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Nebiolo Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1948. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1948. — **Gas di Chieri, società per azioni, in Chieri:** Obbligazioni sorteggiate il 20 marzo 1948. — **« Società per azioni Antonio Cordani per l'industria tipolitografica e cartotecnica », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 aprile 1948. — **Stabilimento di arti grafiche Luigi Salomone, società anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 aprile 1948. — **Camera di commercio di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1948 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Napoli:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1948, n. 393.

Prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, già modificato col regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1382, è sostituito dal seguente:

« Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso:

a) di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi;

b) di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi;

c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento;

d) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo ».

Art. 2.

I nuovi limiti di somma di cui al precedente articolo cominceranno ad applicarsi con decorrenza dalle prescrizioni maturate al 31 dicembre 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 202. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 14 febbraio 1948, n. 394.

Trasformazione in sede di Corte di appello della Sezione distaccata di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1948, la Sezione distaccata di Corte di appello di Caltanissetta, conservando l'attuale circoscrizione territoriale, è trasformata in sede di Corte di appello.

Art. 2.

Con successivo decreto legislativo si provvederà a stabilire la pianta organica del personale della predetta Corte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 221. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948, n. 395.

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo Fiera del Levante, con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

E' concesso a favore dell'Ente autonomo Fiera del Levante, con sede in Bari, un contributo straordinario di trenta milioni di lire.

Art. 2.

La spesa farà carico ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1947-48.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948, n. 396.

Ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-Sansepolcro e costruzione del tronco Camigliati-San Giovanni in Fiore, delle ferrovie Calabro-Lucane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione delle opere di ripristino e di completamento del tronco ferroviario demaniale da Umbertide a Sansepolcro.

Il corrispettivo di concessione, in capitale non differito, e le altre condizioni ed obblighi di concessione saranno determinati dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La convenzione con la società concessionaria sarà approvata e resa esecutiva, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonchè dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.

Art. 2.

Per i lavori, di cui all'art. 1 del presente decreto, e per quelli di costruzione del tronco Camigliati-San Giovanni in Fiore delle ferrovie Calabro-Lucane, di cui all'atto 10 luglio 1926, approvato con regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, è data facoltà al Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, di corrispondere, anche in pendenza delle relative concessioni, acconti per opere effettivamente eseguite e sulle somme da liquidarsi per revisione di prezzi anche in pendenza dei procedimenti relativi.

Gli acconti potranno essere corrisposti dietro rilascio, da parte degli uffici tecnici di sorveglianza sulla costruzione, di certificati di avanzamento dei lavori sulla base dei prezzi riconosciuti provvisoriamente ammissibili per le opere eseguite e, per le revisioni, sulla base di nuovi prezzi riconosciuti provvisoriamente ammissibili ai fini della revisione medesima.

Art. 3.

La spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto sarà imputata sulla somma da stanziarsi per l'esercizio 1948-49, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, *foglio n.* 230. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1948, n. 397.

Trattamento economico dei supplenti dei professori universitari e dei lettori di lingue straniere retribuiti a carico del bilancio statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Nei casi previsti dal comma terzo dell'art. 116 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al supplente del professore universitario, che non ricopra altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è attribuito — per il periodo di effettiva prestazione di servizio — un assegno annuo commisurato allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo *A*, grado 8°, se il supplente sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di gruppo *A*, grado 9°, se il supplente sia libero docente; di gruppo *A*, grado 10°, se il supplente sia cultore della materia.

Ai supplenti di cui al precedente comma competono, altresì, le indennità di carovita e relative quote complementari, in quanto dovute, e qualsiasi altra indennità inerente ai gradi su indicati.

Al supplente che ricopra altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente è corrisposta, per il periodo di effettiva prestazione del servizio, una retribuzione annua pari ai due terzi dello stipendio iniziale (esclusa l'indennità di carovita e qualsiasi altra indennità) previsto per il dipendente statale di grado 8°, gruppo *A*, qualora trattisi di professore universitario di ruolo o di docente compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di grado 9°, gruppo *A*, qualora trattisi di libero docente; di grado 10°, gruppo *A*, qualora trattisi di cultore della materia.

Il trattamento di cui ai precedenti due commi spetta soltanto per la prima supplenza. Per supplenza conferita oltre la prima è, in ogni caso, corrisposta una retribuzione pari alla metà di quella indicata nel terzo comma del presente articolo.

Art. 2.

Agli incaricati dei lettorati di lingua svedese, di lingua neo-greca e di lingua danese, istituiti presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, rispettivamente con regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289, regio decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816, e con legge 20 maggio 1942, n. 658, compete una retribuzione annua pari agli assegni spettanti al dipendente statale di grado 11°, gruppo *A*.

La relativa spesa è a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Il trattamento economico di cui ai precedenti articoli si applica con decorrenza dal 1° novembre 1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 1° aprile 1948, n. 398.

Normalizzazione delle somme spettanti per visita e verifiche di motoscafi e di imbarcazioni a motore e per esami di abilitazione alla condotta di tali macchine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Articolo unico.

Le indennità previste dall'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, sono fissate nella seguente nuova misura:

a) lire 300 per ogni visita di scafo;
b) lire 100 per ogni verifica di motore;
c) lire 300 per ogni esame di abilitazione oltre alle eventuali indennità di trasferta o spese di viaggio.

Il richiedente, di cui all'art. 24 del citato regio decreto-legge, deve inoltre versare lire 50 a rimborso delle spese per le operazioni domandate e per il rilascio dei documenti relativi al motoscafo, all'imbarcazione, al motore od al conducente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Corbellini — Cappa — Scelba — Del Vecchio — Grassi — Tremelloni

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 231. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 399.

Modificazioni al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, relativo all'attuazione di provvidenze a favore delle industrie alberghiere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 marzo 1948:

Art. 1

La misura del contributo rateale dello Stato, previsto dall'art. 1, n. 2, del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, è elevata dal 2,50 % al 3 % a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Art. 2.

L'art. 6 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, è sostituito dal seguente:

« E' in facoltà del Commissariato per il turismo di ammettere ai benefici di cui al precedente art. 1, le opere, gli impianti e gli arredamenti correlativi, facenti parte del progetto presentato ed approvato dal Comitato di cui all'art. 4 del presente decreto, e che siano stati iniziati prima dell'approvazione da parte del predetto Comitato, ma dopo la presentazione della relativa domanda di contributo.

Possono, altresì, essere ammesse ai contributi di cui al precedente art. 1 le opere, gli impianti e gli arredamenti correlativi, eseguiti alla data di presentazione della domanda di contributo e facenti parte del progetto presentato ed approvato dall'anzidetto Comitato, purchè si tratti di opere, impianti ed arredamenti che abbiano subito distruzioni o danni in seguito ad eventi bellici, comunque verificatisi. Il termine di presentazione della relativa domanda, stabilito nel primo comma dell'art. 2, è in tal caso ridotto alla metà.

Le disposizioni contenute nei precedenti comma si applicano inoltre solo quando, in sede di accertamento da parte del competente Ufficio del genio civile, le opere siano riconosciute eseguite a regola d'arte e risulti comprovata la spesa relativa agli impianti ed arredamenti ».

Art. 3.

Per i territori che, alla data di entrata in vigore del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, erano sottoposti alla giurisdizione del Governo militare alleato, i termini per la presentazione delle domande di contributo, previsti dagli articoli 2 e 6 del citato decreto, ridotti alla metà, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, non corredate dei documenti prescritti dal secondo comma dello stesso articolo, saranno considerate decadute qualora tali documenti non pervengano direttamente al Commissariato per il turismo entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le domande di cui al suindicato art. 2 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, presentate per il prescritto parere agli Enti provinciali del turismo entro i termini stabiliti dal suindicato decreto, sono ritenute valide ad ogni effetto.

Art. 4.

Tra i componenti il Comitato dei contributi turistici, di cui all'art. 4 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, è compreso anche il capo della Divisione del commissariato per il turismo, a cui è affidato il servizio dei contributi turistici.

Art. 5.

Ferma restando l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, n. 1, del suindicato decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno annualmente stanziate L. 75.000.000 negli esercizi 1948-49 e 1949-50, L. 150.000.000 a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1972-73 e L. 75.000.000 per gli esercizi 1973-74 e 1974-75, il cui ammontare complessivo sarà esclusivamente destinato per la concessione dei contributi rateali indicati nell'art. 1 del presente decreto, previa l'osservanza delle norme stabilite dal su richiamato regio decreto legislativo n. 452.

Qualora gli interessati non intendano usufruire dei mutui ai quali era vincolata la concessione dei contributi rateali anzidetti, tali contributi, commisurati al 3 % e in ogni caso su una spesa non superiore al 50 % del capitale impiegato nelle riparazioni, ricostruzioni, costruzioni ed ampliamenti — compreso il costo del terreno e degli impianti — e al 25 % del costo del nuovo arredamento, previa deliberazione del Comitato dei contributi turistici, potranno essere corrisposti direttamente agli aventi diritto, dopo il collaudo finale delle relative opere e dell'arredamento da parte del Genio civile.

L'anzidetto Comitato dei contributi turistici, in relazione alla disponibilità dei fondi concessi, può assegnare i contributi rateali di cui al precedente comma, anche se gli interessati non chiedano di avvalersi della facoltà stabilita col primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Tutti coloro che intendano beneficiare del contributo rateale di cui al precedente articolo e che abbiano presentata regolare istanza agli effetti ed entro i termini indicati negli articoli 2 e 6 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, dovranno far pervenire direttamente al Commissariato per il turismo domanda in carta legale nel termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La disposizione di cui sopra e la facoltà concessa col penultimo paragrafo del precedente articolo, non si applicano nei confronti di coloro che, alla stessa data di pubblicazione del presente decreto, abbiano avuto assegnati dal Comitato dei contributi turistici, ai sensi del suindicato regio decreto legislativo n. 452, i contributi una volta tanto e quelli rateali per i quali, eventualmente, alla data di presentazione della domanda di cui al primo comma del presente articolo, sia già stato stipulato il relativo contratto di mutuo con la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

I contributi rateali saranno in ogni caso elevati alla misura del 3 % stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

E' consentito lo sconto presso istituti finanziari del contributo rateale, direttamente corrisposto agli aventi diritto a norma degli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Gli atti di cessione del contributo rateale direttamente corrisposto agli aventi diritto, a favore di società o imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori di costruzione, ricostruzione, riparazione, ampliamento ed arredamento, relativi alle opere per le quali è stato assegnato il contributo suddetto, nonchè di istituti o di enti finanziatori dei lavori medesimi, sono soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, nonchè allo stanziamento di fondi annualmente da assegnare per le spese indicate nell'art. 19 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Grassi — Del Vecchio — Tupini — Tremelloni

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 206. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 400.

Concessione del trattamento di missione al personale statale che si reca a votare in un Comune diverso da quello dove presta servizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, per partecipare alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

La concessione delle anzidette agevolazioni è subordinata alla presentazione di un documento dal quale risulti l'avvenuto esercizio del voto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Scelba — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 18. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948, n. 401.

Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la 1ª disposizione transitoria della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il comma terzo dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dovuti per l'anno 1948, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Le misure dei contributi come indicate nell'allegata tabella si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione.

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 300. Ove i predetti salariati siano addetti alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda, per la coltivazione dei fondi e per il bestiame.

Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarà considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240.

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi ed i giornalieri di campagna per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Qualora durante l'anno 1948 si verificassero variazioni del contributo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, o del contributo integrativo per l'assicurazione contro la tubercolosi ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, o del contributo per il « Fondo di solidarietà sociale » ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sarà provveduto con apposito provvedimento alle correlative variazioni delle quote di contributo fissate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 4.

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura la quota di contributo sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste.

In quelle provincie nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento dell'estimo catastale, la quota relativa potrà essere, d'accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, inscritta nei ruoli della imposta fondiaria.

Art. 5.

I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — SCELBA — PELLA — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 222. — FRASCA

TABELLA ALLEGATA

Aliquota contributiva anno 1948

SPECIE DEI CONTRIBUTI	Per ogni giornata di lavoro presentata da salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie ed al bestiame		Per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna		Per ogni giornata di lavoro prestata da coloni o mezzadri
	Uomo	Donna e ragazzo	Uomo	Donna e ragazzo	Uomo donna e ragazzo
1. Quota assicurazione malattia	16,005	2,125	24,25	16,975	5,9461
2. Quota invalidità e vecchiaia:					
a) contributo base	0,54	0,27	0,54	0,27	—
b) contributo integrativo	6 —	3 —	6 —	3 —	—
c) contributo « Fondo solidarietà sociale »	13,095	6,5475	13,095	6,5475	—
d) addizionale « Caropane ».	1,164	1,164	1,164	1,164	—
3. Quota tubercolosi:					
a) contributo base.	0,12	0,10	0,20	0,20	0,0625
b) contributo integrativo	2,40	2 —	4 —	4 —	1,25
4. Quota nuzialità e natalità	0,073	0,08	0,24	0,22	0,0175
5. Quota assegni familiari.	60,50	60,50	60,50	60,50	—

N. B. — Il contributo per il Fondo di solidarietà sociale previsto al n. 2, lettera c), è comprensivo della quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore. A norma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 relativo alla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta. La quota a carico del lavoratore è di lire 4,365 per ogni giornata di lavoro uomo e di L. 2,1825 per ogni giornata di lavoro donna o ragazzo.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1948, n. 402.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del liceo scientifico comunale « M. Fanti », legalmente riconosciuto, di Carpi (Modena).

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del liceo scientifico comunale « M. Fanti », legalmente riconosciuto, di Carpi (Modena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1948, n. 403.

Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale ex internati.

N. 403. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale ex internati viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1948, n. 404.

Istituzione di un Consolato di 2ª categoria in Hanoi e di un Vice consolato di 2ª categoria in Reims; elevazione a Consolato di 2ª categoria del Vice consolato di 2ª categoria in Basse-Terre e soppressione dei Vice consolati di 2ª categoria in Auch, in Metz e in Montpellier.

N. 404. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono istituiti un Consolato di 2ª categoria in Hanoi e un Vice consolato di 2ª categoria in Reims; il Vice consolato di 2ª categoria in Basse-Terre viene elevato a Consolato di 2ª categoria ed i Vice consolati di 2ª categoria in Auch, in Metz e in Montpellier vengono soppressi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1948

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio nominati con i decreti Ministeriali 26 ottobre 1945, 22 febbraio 1946, 12 luglio 1947 e 30 marzo 1948;

Decreta:

Il rag. Arturo Vignoli, il dott. Arnoldo Patuzzi, l'avvocato Dante Lojoli, il rag. Virgilio Bonchio, il signor Nazzareno Buschi, il sig. Guglielmo Rizzo e il signor Mario Baldelli, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche sulla liquidazione delle seguenti disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio:

1) Federazione nazionale dei lavoratori del commercio di prodotti industriali;
2) Federazione nazionale dei lavoratori del commercio alimentare;
3) Federazione nazionale dei lavoratori del turismo e della ospitalità;
4) Federazione nazionale degli addetti agli studi professionali;
5) Federazione nazionale degli addetti alla proprietà edilizia;
6) Federazione nazionale dei lavoratori ausiliari del commercio interno ed estero;
7) Federazione nazionale dei lavoratori del commercio di prodotti agricoli;
8) Federazione nazionale dei lavoratori delle case di cura e di igiene.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(2090)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione delle azien-

de del credito e dell'assicurazione nominati con i decreti Ministeriali 20 novembre 1945, 1° febbraio 1948 e 30 marzo 1948;

Decreta:

Il rag. Otto Attanasio Cinque, il dott. Romolo Cavarra, il dott. Guido Casale, il comm. Giuseppe Di Costanzo e l'avv. Celso Atzeni, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche sulla liquidazione delle seguenti disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione:

1) Federazione nazionale delle imprese assicuratrici;

2) Federazione nazionale delle banche e dei banchieri;

3) Federazione nazionale dei dirigenti aziende del credito e dell'assicurazione;

4) Federazione nazionale degli agenti di cambio;

5) Federazione nazionale degli agenti di assicurazione e di credito;

6) Federazione nazionale degli istituti finanziari;

7) Federazione nazionale delle ditte e commissari di borsa e cambia valute;

8) Federazione nazionale degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale;

9) Federazione nazionale degli istituti di credito agrario.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(2092)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori nominati con i decreti Ministeriali 20 novembre 1945, 10 settembre 1946 e 30 marzo 1948;

Decreta:

Il rag. Egidio Viola, il dott. Pietro Frattali, il dottor Carlo Ruini, il rag. Guido Catalani, il dott. Leonardo Albertini, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche sulla liquidazione delle seguenti disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione degli agricoltori:

1) Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari conduttori;

2) Federazione nazionale dei proprietari con beni affittati;

3) Federazione nazionale dei proprietari ed affittuari coltivatori diretti;

4) Federazione nazionale dei dirigenti di aziende agricole;

5) Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(2091)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza per la liquidazione di tutti i disciolti sindacati provinciali, interprovinciali, circondariali o distrettuali, già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, con il quale viene istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei sindacati provinciali, interprovinciali, circondariali o distrettuali dei professionisti ed artisti, aventi propria personalità giuridica ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti;

Considerata l'opportunità di affidare detto incarico agli stessi membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti nominati con i decreti Ministeriali 15 gennaio 1946 e 30 marzo 1948;

Decreta:

Il rag. Umberto Forattini, il dott. Orazio Carducci Artenisio, il sig. Mario Bernardi, l'avv. Francesco Pistolini, il dott. Torquato Foschini, membri del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza anche sulla liquidazione di tutti i disciolti sindacati provinciali, interprovinciali, circondariali o distrettuali, aventi personalità giuridica ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e già aderenti alla soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

(2084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 82 del 30 aprile 1948 riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 82 del 30 aprile 1948, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

236. *Argilla refrattaria* (ex s/s Highland e Allama). — Viene disposta la vendita mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale commercio estero al prezzo base di L. 7 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 1,50 al kg. La differenza fra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra preventivate sarà versata al Fondo lire.

237. *Insulina in fiale.* — Vengono stabiliti come appresso i prezzi di vendita al consumatore ed i versamenti da effettuare al Fondo lire per le fiale confezionate in Italia con insulina cristallizzata di provenienza U.N.R.R.A.:

fiale da 200 unità. Prezzo di vendita L. 180 ciascuna; versamenti al Fondo lire: L. 60 ciascuna;

fiale da 400 unità. Prezzo di vendita L. 360 ciascuna; versamenti al Fondo lire: L. 120 ciascuna.

Nel prezzo di vendita al pubblico è compreso l'onere per la cessione gratuita fatta dall'Alto Commissariato per la sanità pubblica in ragione del 50 % delle fiale disponibili.

Le spese di gestione sono soggette a rendiconto.

238. *Mapharsen.* — Vengono stabiliti come appresso i prezzi di vendita al consumatore:

a) scatole da 10 fiale da 0,06 gr. L. 300 ciascuna, delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 280 da versare al Fondo lire;

b) scatole da 10 fiale da 0,6 gr. L. 1500 ciascuna, delle quali L. 30 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1470 da versare al Fondo lire.

239. *Gommalacca.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 46 del 20 gennaio 1948, viene disposta la libera vendita del prodotto a cura del consegnatario al prezzo di L. 600 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono preventivate in L. 40 al kg. La differenza tra il prezzo di vendita e le spese di gestione come sopra preventivate sarà versata al Fondo lire.

240. *Legname Peroba de Campos.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 38 del 20 novembre 1947, viene disposta la vendita del legname in oggetto mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero al prezzo base di L. 20.000 al mc. Le spese di gestione soggette a rendiconto vengono confermate in L. 10.000 al mc. La differenza fra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

241. *Olio per vernici.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 56 del 19 febbraio 1948, viene disposta la vendita del prodotto in oggetto mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. Le spese di gestione soggette a rendiconto vengono confermate in L. 1,50 al kg. La differenza fra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

242. *Pasta di raffinazione olio di lino.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 30 del 15 settembre 1947, viene disposta la vendita del prodotto in oggetto mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. L'intero ricavo della vendita sarà versato al Fondo lire.

243. *Polvere di fiori di piretro.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 30 del 15 settembre 1947, viene disposta la vendita del prodotto in oggetto mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 20 al kg. La differenza fra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata a Fondo lire.

244. *Amianto in polvere e corde di amianto.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 30 del 15 settembre 1947, viene disposta la vendita dell'amianto in oggetto mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 4 al kg. La differenza fra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

245. *Fusti vuoti ex olio di pesce.* — Facendo seguito alla decisione n. 218, di cui alla circolare n. 65 del 10 marzo 1948, si precisa che nel prezzo di L. 85 al kg. stabilito per l'olio di pesce avariato non è compreso il valore dei fusti, che viene determinato in L. 250 per fusto.

246. *Merci varie.* — Viene disposta la vendita delle merci sotto elencate mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. L'intero ricavo delle vendite sarà versato al Fondo lire: Pomata profilattica; tavolette solfuro di ferro; calcium; linimentum saponis P.B. methylated; steridrolo; maple tablets; pomata deodorante PRIM; spille di sicurezza; scarpe per donna; accumulatore elettrico; indumenti usati; scarpe usate.

247. *Gomma sintetica,* franco magazzino consegnatario L. 179 al kg., delle quali L. 16 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 163 da versare al Fondo lire.

248. *Lattice naturale al* 60 %, franco magazzino consegnatario L. 250 al kg. (peso liquido), delle quali L. 25,60 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 224,40 da versare al Fondo lire.

249. *Corda di cotone.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 56 del 19 febbraio 1948, viene disposta la vendita del prodotto in oggetto mediante licitazione privata a cura dell Istituto nazionale per il commercio con l'estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione, anche a piccoli lotti. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate in L. 2 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

250. *Lievito secco.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 46 del 20 gennaio 1948, viene disposta la vendita del prodotto in oggetto mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione. Le spese di gestione soggette a rendiconto vengono confermate in L. 2 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

251. *Gomma naturale e sintetica avariata.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 55 del 13 febbraio 1948, viene disposta la vendita delle merci in oggetto mediante licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione.

252. *Stagno in pani.* — Si ritiene opportuno precisare che la decisione prezzi di questo Comitato n. 1, pubblicata nella circolare n. 13 del 3 maggio 1947, fa seguito alla decisione prezzi n. 9 adottata dagli organi competenti in data 26-28 settembre 1946, che appresso si riporta:

« Ai sensi dell'art. 3 (d) (iii) dell'accordo supplementare del 19 gennaio 1946 fra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., e in conformità con la raccomandazione n. 33 fatta dal Comitato prezzi nella sua riunione del 7 settembre 1946. Il Governo italiano, rappresentato dall'avv. Ludovico Montini, presidente della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A., e l'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione (Missione italiana), rappresentata da mr. S.M Keeny, Capo della Missione italiana dell'U.N.R.R.A;

Hanno convenuto quanto segue:

Stagno in pani: L. 600, per kg. franco magazzino consegnatario. Prezzo valido fino al 31 dicembre 1946, limitatamente al quantitativo di stagno effettivamente usato durante tale periodo ».

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(2100)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alessandria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Alessandria è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2628 del 24 ottobre 1947; importo L. 50.400.000.

(2106)

Autorizzazione al comune di Ferrara a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Ferrara, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4318 del 28 febbraio 1948; importo L. 2.200.000.

(2107)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 1950 5 %, serie 2ª, n. 96, di L. 2000, intestato a Longo Mafalda fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Martini Speranza, dom. a Anagni (Frosinone); serie 4ª, n. 35, di L. 500, intestato a Longo Maurizio fu Giuseppe, minore come sopra, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei due nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1108)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 49

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1949, serie *A*, n. 10724, del capitale nominale di L. 100.000 (centomila), intestato a Pizzorno Teresa fu Angelo, ved. Balsamo, dom. in S. Damiano d'Asti, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1109)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 60.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 53 — Data: 5 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Di Florio Luigi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1, Rendita L. 2425.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4059 — Data: 26 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3785 — Data: 26 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 425 — Data 22 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Marsella Francesco fu Domenico —Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 7600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2845 — Data: 17 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Manzi Stella fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4304 — Data: 9 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pirelli Carolina di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40143 — Data: 30 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Petrilli Alfonso di Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 16 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Fornero Maria Emma fu Pietro — Titoli del Debito pubblico. Prestito redimibile 5 % (1936), nominativi 1 — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 16 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione Fornero Maria Emma fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativi 1 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 4 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Pedrazzi Mario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1779 — Data: 15 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Ortolani Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 855 — Data: 13 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Grandi Irma di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 56.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 21 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Fuso Tullio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 340 — Data: 28 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Marino Filomena — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3274 — Data: 20 gennaio 1941 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Marchetti Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 5 %, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 aprile 1948

(1826) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 47

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	502119	Asilo Infantile di Ternate (Milano)	14 —
Id.	2424	Opera Pia SS. Sacramento di Scanno (Aquila)	35 —
Id.	619252	Pugliese Giulia, Guido, Itala, Emilia ed Alino di Alfredo, minori sotto la patria potestà del padre, prole nata da Levi Laura fu Giulio Giacomo, moglie di Pugliese Alfredo, e prole nascitura dalla medesima, domiciliati in Ivrea (Torino)	752,50
Id.	488589	Istituto per la cura dei fanciulli scrofolosi poveri della Provincia di Sondrio	14 —
Id.	238844	Società Operaia Femminile di Sondrio	350 —
Id.	220067	Come sopra	105 —
Id.	214009	Come sopra	210 —
Id.	378846	Come sopra	262,50
Id.	388350	Come sopra	490 —
Id.	479727	Come sopra	210 —
Id.	181045	Confraternita della Regina del Paradiso sotto il titolo dei quattro Santi Martiri Coronati in Palermo	91 —
Id.	222881	Come sopra	3,50
Id.	33906	Comune di Musignano	31,50
Id.	505381	Opera Pia De Ferrari in Moconesi	1.032,50
Id.	503236	Asilo Infantile San Giuseppe in Illasi (Verona)	1.522,50
Id.	749183	Congregazione dei Rustici in Piperno (Roma)	3,50
Id.	800848	Seminario Diocesano Piperno Sezze Terracina in Piperno (Roma)	7 —
Id.	804419	Congrega dell'Immacolata nel comune di Francavilla Fontana (Lecce)	7 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

(791) Roma, addì 17 febbraio 1948 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nel comune di San Benedetto del Tronto

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 21 aprile 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 400 sita in località San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale riportato in catasto al foglio 10, mappale 51, del comune di San Benedetto del Tronto.

(2061)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio al patrimonio dello Stato del reliquato dell'arginatura destra di rigurgito del Colatore Rifiuto (Piacenza).

Con decreto interministeriale del 30 marzo 1948, n. 3756, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, del reliquato dell'arginatura destra di rigurgito del Colatore Rifiuto, individuato nel catasto del comune di Piacenza, a pagina 549, del foglio 23, ed indicato nello schizzo planimetrico 2 aprile 1947 dell'Ufficio tecnico erariale Sezione distaccata di Piacenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 aprile 1948 - N. 80

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	81,925
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	93,575
Redimibile 3,50 % 1934	73,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,10
Id. 5 % 1936	89,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,55
Id. 5 % convertiti 1951	98,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

Media dei cambi e dei titoli del 29 aprile 1948 - N. 81

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82 —
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	93,825
Redimibile 3,50 % 1934	73,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,30
Id. 5 % 1936	89,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,375
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,125
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,625
Id. 5 % convertiti 1951	98,90

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto n. 20450.2/10622 in data 9 gennaio 1948, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro;

Visto il dispaccio telegrafico 5 marzo 1948, n. 819, col quale la Prefettura di Nuoro rappresenta la necessità di sostituire, nella sua qualità di componente della predetta Commissione, il prof. dott. Francesco Satta-Galfrè col prof. dott. Domenico Ferracciu, docente di clinica ostetrica e direttore del reparto ostetrico dell'ospedale civile di Nuoro;

Considerato che sono venuti a cessare i motivi che impedivano al dott. Michele Muzzetto, medico provinciale di Nuoro, di partecipare, come componente, alla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del prof. dott. Francesco Satta-Galfrè, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro il prof. dott. Domenico Ferracciu.

Art. 2.

In sostituzione del dott. Antonino Canalis, medico provinciale di Sassari, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro, il dott. Michele Muzzetto, medico provinciale di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 aprile 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2018)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a diciassette posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale di 1ª categoria dei Monopoli di Stato, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età, per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 885, recante l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, recante l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 77905/12106/2.7.4/1.3.1 in data 29 agosto 1946, con la quale fu autorizzato il bando di concorso per esami a diciotto posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, branca di servizio « Manifatture tabacchi e Saline » riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.15109 del 2 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese ed anno, registro n. 1, foglio n. 11, col quale il citato concorso fu limitato a dieci posti con l'accantonamento dei rimanenti otto posti;

Visto il decreto Ministeriale n. 05.5313 del 5 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il giorno 2 aprile 1948, registro n. 1, foglio n. 118, col quale l'ing. Ciuffi Ercole, unico vincitore del citato concorso a dieci posti di allievo tecnico fu nominato all'effettività del posto nella branca di servizio « Manifatture tabacchi »;

Considerato che i residuati nove posti vanno aggiunti agli altri otto già accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, così distribuiti:

dodici posti, nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

cinque posti nella branca di servizio « Saline » Laboratorio chinino di Stato e Magazzini sali;

riservati ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, ai profughi dei territori di confine ed ai profughi dell'Africa italiana che si trovino nelle condizioni previste, rispettivamente, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1947, n. 885, e dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Di tali diciassette posti tre sono riservati, a' termini degli articoli 1 e 2 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, con le modalità di cui agli articoli 3 e successivi stesso decreto, agli aiuti e assistenti universitari aventi titolo all'ammissione del presente concorso.

Altri tre posti sono destinati a' termini dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1488 del 18 dicembre 1947 a coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale e che nel presente concorso conseguano la idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro i quali abbiano già preso parte al precedente concorso riservato citato nelle premesse per la nomina a dieci posti di allievo tecnico nel ruolo di 1ª categoria, gruppo *A*, dei Monopoli di Stato, stesse branche di servizio, senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in ingegneria civile o industriale o mineraria.

I candidati che abbiano conseguita tale laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno esibire anche l'attestato comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio professionale ai sensi del regio decreto suddetto o il certificato di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 32, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma o agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, Manifatture tabacchi, Saline, Uffici compartimentali d'ispezione, Depositi e Uffici vendita generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su carta da bollo appresso specificata e legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite massimo è altresì elevato ad anni 45 nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età; il periodo indicato nell'art. 4 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24;

C) certificato in bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 60;

E) certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico in bollo da L. 24 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva in bollo da L. 24.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2 con bollo di L. 32 o copia notarile dello stesso in bollo da L. 40;

I) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32, per ogni altro rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato in bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione d'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse; i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

M) stato di famiglia in bollo da L. 24 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con bollo da L. 32, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Si precisa che possono essere prodotti in carta libera gli atti dello stato civile ed il certificato generale del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto e certificato sia fatta risultare la povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

I concorrenti che si trovino ad aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono beneficiare delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 60 del 24 febbraio 1947 contenente agevolazioni per la documentazione da fornirsi per prender parte a pubblici concorsi.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) ed *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato su carta da bollo di L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso. E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova i documenti che attestino nei loro confronti, titoli preferenziali agli effetti della nomina cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. La tardiva presentazione anche di uno solo dei documenti prescritti può costituire motivo di esclusione dal concorso.

La dichiarazione integrativa attestante la qualità di combattente, può essere presentata dai candidati durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data della prova orale per essi fissata, alla quale, in difetto, non potranno essere ammessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dalla Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) di due funzionari dei Monopoli di grado non inferiore al 6°, di due professori della scuola di ingegneria.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alla preferenza di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Tuttavia a tali concorrenti idonei potranno essere conferiti ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, anche i tre posti riservati agli aiuti e assistenti universitari, qualora detti posti non fossero in tutto o in parte dal personale anzidetto ricoperti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle due branche di servizio è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad allievo tecnico competerà esclusivamente il ri .borso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 aprile 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1948
Registro Monopoli n. 1, *foglio n.* 150. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1. — Costruzioni civili ed industriali:

Travi reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici. Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni Muri di sostegno. Materiali da costruzione. Malte e conglomerati;

Nozioni generali di scienza delle costruzioni;

Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2 — Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni;

Opere relative e loro calcolazione;

Consolidamento dei terreni franosi;

Drenaggi.

Parte seconda:

1. — Impianti industriali:

Nozioni di fisica termica Combustibili solidi, liquidi, gassosi. Caldaie a vapore Ventilatori industriali Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatoi. Surriscaldamento del vapore Macchine termiche e idrauliche.

2. — Elettrotecnica:

Nozioni generali Macchine elettriche - Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica Trasformatori, rifasatori, condensatori Apparecchi di misurazione e di controllo.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: PELLA

(1972)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.